



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



Stazione Appaltante

COMUNE DI MIRA
P.zza IX Martiri, 3 - 30034 - Mira
Tel. 041 5628188 Fax 041 423922
e mail: comune.mira.ve@pecveneto.it
C.F. 00368570271

R.U.P.

Ing. Crina Denisa OLARU
Responsabile del Procedimento
P.zza IX Martiri, 3 - 30034 - Mira
Tel. 041 5628188 Fax 041 423922
e mail: comune.mira.ve@pecveneto.it

Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO

"PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE.
SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA'
DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO"

(INTERVENTI 1.3.1 - 1.3.2.A - 1.3.2.B - 1.3.3 - 1.3.4.C)

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I

ELABORATO

CSA_I

 STUDIO DI INGEGNERIA

Ing. **Domenica Mimma RAULLI**



Sede legale:
via Uruguay 20, 35127 Padova, PD
Tel./Fax. 049 8701598
info@studioraulli.it

Collaborazione alla Progettazione

Arch. **Francesco Maria RISI**

/

SCALA

OTTOBRE 2018

DATA

Redatto	Verificato	Approvato	Nome File
Geom. Andrea Lazzaro	Ing. D. Mimma Raulli	Ing. D. Mimma Raulli	Cartigli

PFTE	DEFINITIVO AUTORIZZATIVO	ESECUTIVO	AS BUILT
------	-----------------------------	-----------	----------

STAZIONE APPALTANTE**COMUNE DI MIRA (VE)**

Piazza Nove Martiri n. 3, 30034 – Mira (VE)

**“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA'
SOSTENIBILE. SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA
POSTE IN PROSSIMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA
II STRALCIO”**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207e s.m.i.)

PROGETTO DEFINITIVO			
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
(Art.216 c.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e Art. 16 del D.P.R. 207/2010e s.m.i.)			
Art.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	IMPORTO LAVORI		
	Importo lavori per Opere Edili, a misura, a corpo, in economia	€ 84.000,00	
	Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00	
	Sommano		€ 89.000,00
B	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 52.160,00	€ 52.160,00
A+B	IMPORTO LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI		€ 141.160,00

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Crina Denisa OLARU

Il Progettista
Ing. Domenica Mimma RAULLI

PARTE PRIMA.....	3
CAPO I - NORME GENERALI DELL'APPALTO.....	3
Art. 1.1 OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
1.1.1 Descrizione Sommaria dell'Intervento	4
1.1.2 Ammontare dell'Appalto.....	5
Art. 1.2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO.....	6
1.2.1 Modalità di stipulazione del contratto	8
1.2.2 Categorie dei lavori.....	8
Art. 1.3 - NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBSISTEMI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	8
Art. 1.4 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI.....	9
Art. 1.5 - DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 1.6 - VARIAZIONE DEI LAVORI.....	11
Art. 1.7 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	12
Art. 1.8 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	12
Art. 1.9 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - RITENUTE DI GARANZIA	12
Art. 1.10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	14
Art. 1.11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	16
Art. 1.12 - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI	19
Art. 1.13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	22
Art. 1.14 - INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	23
Art. 1.15 - DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	26
Art. 1.16 - STRUTTURE ED IMPIANTI	27
Art. 1.17 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE.....	29
Art. 1.18 - ASSICURAZIONI.....	29
Art. 1.19 - ANTICIPAZIONE	30
Art. 1.20 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	31
Art. 1.21 - REVISIONE PREZZI.....	32
Art. 1.22 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	32
Art. 1.23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE - COLLAUDO	33
Art. 1.24 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	34
Art. 1.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	35
1.25.1 - Riserve	38
Art. 1.26 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO	38
Art. 1.27 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI	39
Art. 1.28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	39
Art. 1.29 CARTELLO DI CANTIERE.....	41

Art. 1.30 DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	41
Art. 1.31 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI.....	42

PARTE PRIMA

CAPO I - NORME GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1.1 OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto di sistemazione e messa in sicurezza delle fermate poste in corrispondenza del Naviglio Brenta in Comune di Mira, ricade all'interno del progetto generale denominato "**Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro**" presso il Comune di Mira, di proprietà comunale, ubicate in cinque aree lungo Strada Regionale N.11 (di pertinenza Comunale) e Riviera San Pietro a ridosso del Naviglio Brenta. Sono comprese nell'appalto la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa definizione delle opere di progetto definite e sinteticamente descritte al presente articolo. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. Le indicazioni del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di progettazione ai fini della definizione delle opere di progetto.

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

1.1.1 Descrizione Sommaria dell'Intervento

Le opere a cui fa riferimento il Progetto Definitivo "**Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro**" ricadono nel Comune di Mira e riguardano gli interventi di sistemazione di punti di fermata posti lungo il canale navigabile denominato "**Naviglio Brenta**" lungo le direttrici Venezia-Padova, interessate dagli spostamenti di studenti e lavoratori.

I lavori, descritti negli elaborati grafici e amministrativi allegati al progetto, possono essere così sommariamente elencati:

A) IMPIANTO CANTIERE E SEGNALETICA PROVVISORIA

- Realizzazione del cartello di cantiere, di dimensioni e caratteristiche come da direttive della D.LL., e dell'Amministrazione Comunale.

- Realizzazione di segnaletica provvisoria sia verticale sia orizzontale, conforme alle normativa vigente,
- Delimitazione di percorsi obbligatori e recinzioni;
- Regolamentazione e controllo del traffico su Via Venezia (S.R.11) e Via Riscossa tramite segnaletica e/o movieri, e/lanterna semaforica temporanea.

B) RIMOZIONI E LIEVI

- Interventi di rimozione di stalli portabici, rastrelliere, paline di fermata e segnaletica verticale, guarderail;

C) DEMOLIZIONI, SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIA

- Interventi di demolizione con recupero di materiale della pavimentazione in porfido dei marciapiedi;
- Interventi di demolizione di pavimentazione in calcestruzzo;
- Interventi di rimozione di cordonate in trachite con recupero di materiale;
- Scavo di sbancamento per la realizzazione di fondazioni stradali;
- Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di fondazioni e/o posa di condotte;
- Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

D) OPERE STRADALI

- Realizzazione di Tout Venant;
- Realizzazione di massetto di sottofondo per viabilità ciclopedonali e marciapiedi;
- Realizzazione di pavimentazione in porfido;
- Realizzazione di cordonate in trachite;
- Realizzazione di pavimentazione tattile;
- Realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

E) OPERE DI FOGNATURA BIANCA e RETI ELETTRICHE

- Realizzazione di rete per condotte di fognatura bianca (acque meteoriche);
- Realizzazione di rete di condotte per cavidotti per linee elettriche.

F) OPERE A VERDE E DI ARREDO

- Installazione di rastrelliere portabici nuove ed esistenti;
- Verniciatura di rastrelliere esistenti;

- Realizzazione di nuove pensiline copri bici;
- Realizzazione di colonnine per l'alimentazione di bici elettriche;
- Installazione di cestini portacarte;
- Installazione di paline di fermata e segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale.

G) OPERE DI INITURA

- Sostituzione di moduli in pexiglas su pensiline di attesa bus;

1.1.2 Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d'asta, da valutarsi a **Misura e a Corpo**, ammonta ad € 89.000,00 (Euro Centoquarantaduemila/00), così ripartito:

A - OG3 OPERE STRADALI		
CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE
A.1	Lavori a Misura	81.057,65
A.2	Lavori a Corpo	2.942,35
A.3	Manodopera	300,00
A	TOTALE OPERE	84.000,00
S - ONERI PER LA SICUREZA		
CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE
S.1	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00
S	TOTALE ONERI SICUREZZA	5.000,00
C - IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)		
	Lavori (A.1 + A.2)	83.700,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)	83.700,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		
	Importo lavori (A + S)	
	IMPORTO LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI	89.000,00

Importo di contratto: l'importo contrattuale corrisponde all'importo lavori, a Misura e a Corpo di cui al punto 1.1.2 (lettera A.1+A.2), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al punto 1.1.2 lettera S (oneri sicurezza) + A.3 (manodopera), non soggetti a ribasso. Per quanto concerne i lavori a Misura e a Corpo, la contabilizzazione e la liquidazione relative

saranno effettuate in conformità di quanto specificato al successivo art. 1.20.

	DESCRIZIONE	IMPORTO OPERE	INCIDENZA	MANODOPERA
A	OG3 - OPERE STRADALI			
Cat. 1	Rimozioni e Lievi	2.248,00	85%	1910,80
Cat. 2	Demolizioni e Movimenti di Materia	3.744,89	85%	3183,16
Cat. 3	Opere Stradali	40.543,26	50%	20271,63
Cat. 4	Fognatura Bianca	2.747,50	50%	1373,75
Cat. 5	Arredo Urbano	26.250,00	30%	7875,00
Cat. 6	Segnaletica Stradale	2.924,00	25%	731,00
Cat. 7	Opere di finitura	5.242,35	20%	1048,47
Cat. 8	Manodopera	300	100%	300,00
	Totale Lavori	84.000,00		36.693,81
	SCM - COSTO COMPLESSIVO MANODOPERA			0,44

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 1.2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare:

- Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- D.M. n.49 del 7.03.2018;
- CGA: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m. ed i., limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 limitatamente agli artt. di seguito indicati:
 - articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori - sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);

- Decreto legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008.

Per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.lgs 50/2016 e s.m.i., si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. Inoltre troveranno applicazione:

a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente capitolato;

Le funzioni di “**Responsabile Unico del Procedimento**” verranno svolte dall’ **Ing. Crina Denisa OLARU**. La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori sarà comunicata all’appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.

1.2.1 Modalità di stipulazione del contratto

a) Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. Resta fermo quanto previsto all’articolo 2 e all’articolo 23 in relazione ai lavori in economia.

b) I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da

applicare alle singole quantità eseguite. L'appalto sarà quindi aggiudicato con il criterio del massimo ribasso.

c) I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

d) I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

e) Il contratto dovrà essere stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

1.2.2 Categorie dei lavori

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3 - Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie, Metropolitane, Funicolari, e Piste Aeroportuali, e Relative Opere Complementari».

Art. 1.3 - NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBSISTEMI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Parte II, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento; elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al successivo articolo 1.4, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione Appaltante e Impresa aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come specificato al precedente articolo 1.2, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto e del presente capitolato speciale

d'appalto

Oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto formano a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto la documentazione di progetto messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dichiara di:

- 1) accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- 2) di aver preso visione dell'area di lavoro, dei disegni di progetto, di tutta la documentazione a suo carico richiesta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

Art. 1.4 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. contratto di appalto;
3. il presente capitolato speciale di appalto;
4. elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, funzionali e di completamento; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi scala 1:100, elaborati 1:50, elaborati in scala minore), fermo restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento delle strutture e/o manufatti; in caso di discordanza tra i vari elaborati avrà prevalenza la soluzione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
5. descrizione contenuta nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e ulteriori particolari esecutivi conformi al progetto originale e

relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già indicate nei disegni contrattuali.

Art. 1.5 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Ai fini di quanto disposto dal D.Lgs 50/16 e s.m.i. art. 84 e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Titolo III, artt. 61, 90 e 74, i lavori oggetto del presente appalto, illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili dalle corrispondenti articolazioni, per l'importo totale indicato al precedente art. 2, sono complessivamente compresi nella seguente categoria (Allegato "A" DPR 207/2010e s.m.i.).

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DI LAVORO

LAVORAZIONI	IMORTO	CATEGORIE
OG3 - Opere Stradali	84.000,00	OG3 – Subappalto Ammesso nella misura massima del 30%
S - Oneri per la Sicurezza	5.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	89.000,00	

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 art. 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori.**

Sono implicitamente comprese, nell'importo a base d'asta e nei singoli prezzi del computo metrico ed elenco prezzi unitari, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive

opere eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutentabili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

Art. 1.6 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. le modifiche di contratti durante il periodo di efficacia possono essere effettuate con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con le limitazioni eventualmente riportate nella delibera di approvazione del progetto;

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza dell'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del comma 1, lett e del citato articolo la stazione appaltante può stabilire nei documenti di gara la soglia ammissibile per consentire le modifiche, che viene definita nella misura del 15% dell'importo di contratto.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa applicabile;

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DLL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 1.7 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, le stesse sono ammesse, senza necessità di

una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 1.8 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate applicando all'elenco unitario dell'elenco prezzi posto a base d'appalto il ribasso offerto in sede di gara (art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);

2. Qualora tra i prezzi che compongono l'importo contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, individuando i nuovi prezzi con le modalità previste all'art. 23, comma 7 del D. Lgs 50/2016. e s.m.i.

Art. 1.9 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - RITENUTE DI GARANZIA

Con riferimento all'art. 93, comma 1 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, con una cauzione provvisoria di **Euro 1.780,00** (diconsi euro **millesettecentoottanta/00**) pari al 2% dell'importo (compresi gli oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A.), accompagnata dall'impegno del fideiussore a prestare, in sede di stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (compresi gli oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A.), ai sensi dell'art 93, comma 8 del D.Lgs 50/16. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione in presenza delle condizioni previste dall'art.93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Detta garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, intestata, quale Ente garantito, all'amministrazione Appaltante e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Appaltante beneficiaria.

La cauzione definitiva dell'importo previsto nel minimo del 10% dell'importo contrattuale, sarà costituita con le modalità di cui all'art 93 commi 2 e 3 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed il suo importo sarà progressivamente aumentato con le modalità di cui all'art. 103. comma 1 del D.lgs 50/2016. e s.m.i

La cauzione definitiva dovrà, ai sensi dell'art 103, comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata conformemente a quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 30 commi 5 e 6 del D lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Come disposto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata **una ritenuta dello 0,50%**.

Art. 1.10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'Amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo art. 1.14, con particolare riferimento:

- all'integrazione, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza (POS), in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 1.13;
- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al competente Ufficio della denuncia di cui all'art. 4 della Legge n. 1086/71, completa dei previsti allegati forniti dall'Appaltante, costituiti dal progetto dell'opera e relativi calcoli posti a base d'appalto nonché dalla relazione illustrativa, progetti e calcoli che ha espressamente accettato in sede di offerta e di stipula del contratto, salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, scaturiti dalle esigenze sopra specificate e approvati dal Responsabile del procedimento, previo parere del progettista e del Direttore dei Lavori;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 1.17;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di averne preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 1.11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal predetto art. 105 comma 2 del DLGS 50/16 e s.m.i., la quota subappaltabile, secondo quanto specificato al precedente art. 1.5, non può essere superiore al 30% (art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) massimo dell'importo complessivo del contratto di lavori e che l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- Ai sensi del combinato disposto dall'art. 105, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 1, commi 53 e 54 della L. n. 190/2012, per gli appalti contenenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (che possono essere aggiornate con D. Ministero dell'Interno), relativamente alla categoria di lavori OG3, sono previste le seguenti attività che comportano l'obbligo di iscrizione alla White List degli operatori che intendono eseguirle e la comunicazione, in sede di gara, della terna dei sub-appaltatori delle medesime lavorazioni:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- nei casi in cui l'Amministrazione non sia tenuta a corrispondere al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori eseguiti è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- l'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui al precedente punto 2, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell'inadempienza.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'Appaltatore non abbia provveduto all'eliminazione dell'inadempienza, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente, riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre all'Amministrazione appaltante la rescissione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine da indicare in apposita formale diffida, secondo quanto specificato al successivo art. 1.25, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art. 1.12 - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

La consegna dei Lavori viene effettuata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 49/2018 che disciplina le funzioni del Direttore dei Lavori e le procedure di consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.LL. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 ai sensi del D.P.R. 2017/2010, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DLL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Con riferimento a quanto eventualmente precisato nel bando di gara, l'Appaltante si riserva di consegnare

i lavori in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in pendenza della stipula del contratto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 1.13 e 1.14 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 1.13, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo art. 1.23, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

L'eventuale **sospensione dei lavori** è regolata dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come di seguito specificato:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri

casi.

3) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del del D.M. 49/2018.

Art. 1.13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti precisati al successivo art. 1.20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 1.22, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per provvedimenti di competenza.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 1.21;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente art. 1.12.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 1.14 - INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del DLGS 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti art. 1.10 e 1.13, sono a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
- l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato, ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/1982, n. 646;
- l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero

essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;

- l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all'art. 10 de DM 49/2018 e - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo in ottemperanza all'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
- la presentazione della campionatura e accettazione dei materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo art. 1.17, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo secondo quanto previsto all'art.6 del D.M. 49/2018;
- prima dell'inizio dei lavori e durante il corso degli stessi, la consegna della documentazione di cui al successivo art. 1.15;
- la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, cartello di cantiere con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, del relativo importo e quanto altro previsto dalla legislazione vigente e/o secondo lo schema fornito dalla Stazione Appaltante (dati Impresa aggiudicataria, nominativo del Responsabile unico del procedimento, nominativi del progettista dell'opera, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, termini contrattuali di inizio e fine lavori, dati delle eventuali imprese subappaltatrici);
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e

integrazioni, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;

- l'installazione di cartelli monitori e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- La predisposizione della documentazione necessaria, se prescritta, per ottenere le autorizzazioni da parte degli Enti erogatori dei servizi o di controllo, ai fini del rilascio degli atti abilitativi con particolare riferimento all'abitabilità e degli allacci a rete;
- La presenza di esperti per l'assistenza alla consegna ad all'avvio degli impianti;
- La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
- PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI: contattare, verificare e richiedere alla Committenza la posizione ed i percorsi dei SOTTOSERVIZI (Cavidotti linee elettriche M.T./B.T.; Cavidotti linee impianti Speciali/Telefonici; Condotte Acquedotto, Gas Metano, Acque Nere, Acque Bianche, ecc.) eventualmente presenti;
- PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI: prendere visione di tutte le prescrizioni e regolamenti interni vigenti all'interno del sito, relativamente all'esecuzione delle opere.
- Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:
- la consegna della documentazione finale di cui al successivo art. 1.15;
- l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata

la presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
- il trasporto a discariche autorizzate e lo smaltimento del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere.

Art. 1.15 - DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

Di seguito viene riportato l'elenco dei DOCUMENTI OBBLIGATORI che l'Appaltatore deve consegnare alla Direzione dei Lavori.

A - PRIMA DELL'INIZIO LAVORI (a 5 giorni dalla firma del contratto):

- a) Copia dell'avvenuta denuncia di apertura nuovo cantiere agli Enti assicurativi, previdenziali (I.N.P.S.), infortunistici (I.N.A.I.L.) ed alla CASSA EDILE;
- b) Elenco di tutto il personale (titolari, tecnici, operai, ecc.) che sarà presente nei luoghi di lavoro, compresa la relativa qualifica (es. operaio specializzato);
- c) Nominativo del Direttore di Cantiere dell'impresa;
- d) Nominativo del Direttore Tecnico dell'impresa;
- e) Nominativo del Responsabile della Sicurezza del cantiere;

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) predisposto dall'Appaltatore;

- f) Eventuale proposta di CRONOPROGRAMMA lavori a modifica di quello contenuto nel progetto esecutivo approvato;
- g) NEL CASO DI SUBAPPALTO: con riferimento alle opere che andrà ad eseguire in subappalto, la Ditta subappaltatrice dovrà trasmettere alla D.L., per il tramite della Ditta Appaltatrice principale, tutta la documentazione prevista nei precedenti punti a), b), c), d), e), f).

B - AD OGNI STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI:

h) RIPRESE FOTOGRAFICHE in formato digitale, da eseguirsi in congruo numero e in grado di evidenziare chiaramente le opere realizzate (es. scavi, plinti, ecc.);

C - AL TERMINE DEI LAVORI (a corredo dello STATO FINALE):

La consegna di tutti gli elaborati grafici finali, delle caratteristiche delle opere, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di pali, quote di imposta impalcati e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione; n. 1 copia della documentazione su supporto informatico.

N.B. Tutti gli oneri per la redazione della documentazione di cui sopra devono considerarsi già inclusi nell'importo totale offerto dalla Ditta Appaltatrice, la quale non potrà pretendere ulteriori compensi.

Art. 1.16 - STRUTTURE ED IMPIANTI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 1.1;
- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero

derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, secondo quanto già precisato al precedente art. 1.11; ove si siano resi necessari in corso d'opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della legge n. 1086/1971. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Il Collaudo delle strutture o il Certificato di Regolare Esecuzione, di cui alla legge n. 1086/1971 verrà eseguito da ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, nominati dall'Appaltante, a carico del quale sono i relativi corrispettivi. Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi.

Art. 1.17 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101 comma 3 del DLGS 50/16 e s.m.i. e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore le ulteriori prove ed analisi, che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti ai fini della redazione del collaudo

(art. 102 del D.Lgs 50/2016e s.m.i.).

Per dette prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Art. 1.18 - ASSICURAZIONI

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza nel settore, delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente previste dall' art. 103 DLGS 50/2016 e s.m.i.:

1. assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di opere pubbliche durante l'esecuzione dei lavori, con massimale pari all'importo contrattuale (art. 103 comma 7 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);
2. assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi per i massimali, per anno, di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Le polizze di cui ai precedenti commi devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta approvazione del collaudo; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all'Appaltante almeno 10 giorni prima dalla stipula del contratto o comunque prima della formale attivazione del servizio in pendenza di contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E' Prevista una garanzia di manutenzione da parte dell'Appaltatore, a conclusione dei lavori che dovrà coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose

assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori.

L'affidatario dovrà inoltre trasmettere, prima della stipula del contratto, copia della polizza generale dell'impresa di Responsabilità civile verso Terzi ed Operai (RCT-RCO).

Art. 1.19 - ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 1.20 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori della Stazione Appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento del credito netto non inferiore a:

€ 50.000,0 (diconsi euro cinquantamila/00) esclusi completamente i materiali semilavorati o quant'altro a piè d'opera.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà, entro il termine massimo di 45 gg. ai sensi del Decreto n. 192/2012, a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Appaltante per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- per le opere a misura e a corpo - applicando alle quantità realizzate, i prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto;
- per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 81/2008, applicando al relativo importo, di cui alla lettera C del precedente art. 1.1.2, la quota parte proporzionale dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d'avanzamento.

In presenza di componenti che prevedano omologazioni o marcatura CE per la loro messa in commercio, si procederà alla loro contabilizzazione solo a seguito di deposito, presso la D.L., della prescritta certificazione.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.e s.m.i.

IMPORTANTE:

In caso di mancata consegna da parte della Ditta Appaltatrice della Documentazione prevista di cui agli art. 1.16 e 1.17 del presente C.S.A., la D.L. NON POTRÀ procedere alla redazione della contabilità dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, la Ditta si obbliga ad accettare questa prescrizione senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Art. 1.21 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna revisione prezzi.

Art. 1.22 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 72 (settantadue) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 1.13:

- il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine della consegna dei lavori;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel tempo contrattuale è compresa l'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche, nella misura di **15 giorni naturali**.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, **a titolo di penale**, una decurtazione sull'importo del

conto finale pari **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Art. 1.23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE - COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all'art. 12 del D.M. n. 49/2018, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori dell'Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. .

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'articolo 14, c. 1, lettera e) del DM 49/2018, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 30 giorni, al progettista incaricato del CRE a cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 102 del richiamato D.M. n. 50/2016 e s.m.i..

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Come già previsto al precedente art. 1.14, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui al precedente art. 1.15.

Art. 1.24 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 commi 9, 13, 14 e 17 del DLGS 50/16e s.m.i. .

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell'Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 1.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'Appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto nei casi previsti e con le modalità dell'art. 108 del DLGS 50/16 e s.m.i. , il cui testo viene di seguito riportato integralmente.

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le stazioni

appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti;
- c. aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- d. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo o il progettista/D.LL. in caso di CRE, procede a redigere

acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture..

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

1.25.1 - Riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 1.26 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'applicazione del presente contratto che non possono essere risolte in via amministrativa ai sensi degli artt. 205 e 208 del DLGS 50/16 e s.m.i. saranno devolute alla giurisdizione competente per territorio e materia.

Si applicheranno le procedure previste dal citato art. 205 e 208 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre che quelle del D.P.R. 207/2010e s.m.i. applicabili.

Art. 1.27 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del DECRETO 19 aprile 2000, n. 145 tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante. L'imposta sul valore aggiunto è regolata

come per legge.

Art. 1.28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 28, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

0 - per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

1 - i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

2 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

1. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo

restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

2. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

0 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

1 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 1.29 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 1.30 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 1, commi 53 e 54 della L. n. 190/2012, per gli appalti contenenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (che possono essere aggiornate con D. Ministero dell'Interno), relativamente alla categoria di lavori OG3 sono previste le seguenti attività che comportano l'obbligo di iscrizione alla White List degli operatori che intendono eseguirle e la comunicazione, in sede di gara, della terna dei sub-appaltatori delle medesime lavorazioni:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) fornitura di ferro lavorato.

Art. 1.31 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione

dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art.84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m. ed i.. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m. ed .i. e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 e s.m. ed .i..
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m. ed .i., per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Il professionista si impegna, per tutta la durata dell'incarico, ad osservare ed a far osservare, per quanto compatibili, ai propri eventuali collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16/04/2013, n.62 ed il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" approvato con la deliberazione di G.C. n.290 del 30/12/2013.